



TRIBUNALE di LECCE  
SEZIONE LAVORO

Il giudice,  
letto il ricorso che precede n. 112188/17 R.G.;  
considerato che con lo stesso è stata avanzata contestualmente  
domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. e domanda ai sensi dell'art.  
414 c.p.c.;  
ritenuta l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 669 sexies,  
2° comma, c.p.c.,

FISSA

- per la trattazione del procedimento cautelare, l'udienza di discussione del 30/11/2017, ore 12.00, innanzi a questo Giudice, presso la sede del Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro facendo obbligo a parte ricorrente di notificare l'antescritto ricorso ed il presente decreto entro il 20/11/2017.
- per la trattazione del giudizio ordinario, l'udienza di discussione del 22/11/2018 ore 9,30 innanzi a questo Giudice alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, ricordando in particolare al/i convenuto/i che ha/hanno l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza mediante deposito in Cancelleria di una memoria difensiva nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio, nonché tutte le sue difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova.

Con avviso che non si potrà tener conto di tutti quei documenti per i quali non vi sia prova certa di tempestiva produzione.

Vista la richiesta di autorizzazione alla notifica del ricorso nei confronti di *"tutti i docenti attualmente inseriti nella graduatoria di mobilità territoriale per l'assegnazione della sede scolastica in tutti gli ambiti territoriali della Regione Puglia validi per l'a.s. 2017/2018 che in virtù dell'inserimento della ricorrente*

verrebbero scavalcati nei predetti elenchi" ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR;  
ritenuto che in ragione della pluralità di tali soggetti non è possibile provvedere alla notifica personale dell'atto a ciascuno di essi;  
ritenuto che la celerità propria del rito cautelare introdotto giustifica il ricorso a formalità diverse da quelle per pubblici proclami e che, pertanto, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.p.c.;  
considerato che deve ritenersi utile a consentire una conoscenza generalizzata della domanda la pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR nell'area tematica a ciò demandata ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)) nonché sul sito internet dell' Ufficio Scolastico Regionale della Puglia ([www.pulia.istruzione.it](http://www.pulia.istruzione.it)) e dell' Ufficio scolastico provinciale ([www.usplecce.it](http://www.usplecce.it)) per la Provincia di Lecce.

PQM

Autorizza, con riferimento alla domanda cautelare, la notifica del ricorso nei confronti di *"tutti i docenti attualmente inseriti nella graduatoria di mobilità territoriale per l' assegnazione della sede scolastica in tutti gli ambiti territoriali della regione Puglia validi per l' a.s. 2017/2018 che in virtù dell' inserimento della ricorrente verrebbero scavalcati nei predetti elenchi"* a mezzo pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR nell'area tematica a ciò demandata nonché sui siti internet dell' ufficio Scolastico Regionale e dell' Ufficio Scolastico Provinciale.

In Lecce, il 25.10.2017

Il giudice

Dott.ssa Francesca Costa

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Angela Arseni)